



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 94 del 23/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO DI AREE E STRADE ED ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 - INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 92 DEL 13/11/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 92 del 13/11/2020 ad oggetto “Emergenza COVID19- Divieto di accesso al pubblico di aree e strade ed ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID19”;

RILEVATO che, in considerazione delle nuove misure di contenimento del rischio epidemiologico disposte dal D.P.C.M. del 03/11/2020, ed in applicazione delle direttive contenute nella Circolare Ministero dell’Interno-Gabinetto del Ministro prot. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. avente ad oggetto “COVID19- Prevenzione dei fenomeni di assembramento”, risulta necessario disporre ulteriori misure finalizzate a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio con il divieto di accesso al pubblico di un ulteriore tratto di strada di via Podgora, compreso tra via Monfalcone e via Montegrappa, dove si registra per tutti i giorni della settimana un’anomala aggregazione di persone, in ragione dell’insistenza sul ridetto tratto indicato di numerosi esercizi commerciali etnici e del fenomeno dei mercatini abusivi;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 103/11/2020;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra,

ORDINA

- 1. Per le motivazioni in premessa indicate, ad integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 92 del 13/11/2020, la chiusura al pubblico di Via Podgora, nel tratto da Via Monfalcone a via Montegrappa, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.**

In tale area, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell’accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato

allontanarsi dall'area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l'obbligo di allontanarsi comunque dall'area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli.

Il divieto assoluto di transito, nella medesima via per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Sono altresì consentiti il transito e la sosta ai veicoli dei residenti titolari di contrassegno per la fruizione della sosta a pagamento nel settore specifico.

Il presente provvedimento è in vigore dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni della settimana.

2. di confermare la vigenza di tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 92 del 13/11/2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 03/12/2020

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizio Mobilità e Traffico e Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella